REGOLAMENTO (CEE) N. 449/86 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1986

relativo al regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in seguito denominato «atto»,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione di cui agli articoli 180 e 367 dell'atto si verifica nei confronti degli accordi citati all'articolo 181, paragrafo 1, primo trattino, ed all'articolo 368, paragrafo 1, primo trattino, dell'atto, fatta eccezione per gli accordi conclusi con i membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando che a norma degli articoli 180 e 367 dell'atto, la Comunità deve prendere le misure necessarie per far fronte a questa situazione dopo l'adesione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 60/86 [1] ha fissato il regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi sino al 28 febbraio 1986;

considerando che a decorrere da questa data e nell'attesa della conclusione dei protocolli citati agli articoli 179 e 366 dell'atto, il regime applicabile dai nuovi stati membri agli scambi con taluni paesi terzi a norma degli accordi suddetti dovrà essere subordinato alle norme generali che disciplinano gli scambi con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni applicabili dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con i paesi terzi a norma degli accordi di cui all'articolo 181, paragrafo 1, primo trattino, ed all'articolo 368, paragrafo 1, primo trattino, dell'atto, fatta eccezione per gli accordi conclusi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, sono sottoposte al regime tariffario ed alle altre norme commerciali applicabili ai paesi terzi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita conformemente al suddetto atto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1986,

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

[1] GU n. L 12 del 16. 1. 1986, pag. 1.